

	N. 44212 Rep.	N. 25681 Racc.
	RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE	REGISTRATO A GENOVA
	REPUBBLICA ITALIANA	Il 05/05/2021 al N° 17027
	L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di aprile	Serie 1T Esatti € 200,00
	=23 aprile 2021=	
	In Genova, Via dei Giustiniani civico dodici interno quattro	
	su richiesta	
	del Presidente della "FONDAZIONE CASA AMERICA", con sede in	
	Genova (GE), Via dei Giustiniani n. 12/4, codice fiscale	
	95059340109, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche	
	presso la Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Gover-	
	no al numero 1 dal 31 maggio 2001;	
	Onorevole SPECIALE ROBERTO, nato a Chiavari (GE) il giorno 3	
	agosto 1943, domiciliato per la carica presso la sede, della	
	cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo	
	dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza	
	l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge,	
	dal Comparente né da me Notaio, alle ore quindici mi sono qui	
	trovato allo scopo di assistere, elevandone verbale, alla riu-	
	nione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fonda-	
	zione, convocata in questo giorno e luogo, alle ore quindici,	
	giusto avviso spedito per posta elettronica in data 16 aprile	
	2021, come il Comparente mi dichiara, per discutere e delibe-	

rare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del nuovo Statuto di Fondazione Casa America.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione e indicazione degli incarichi.>>

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Onorevole SPECIALE ROBERTO, il quale avverte che la presente riunione si tiene anche in audio e video conferenza, ai sensi dell'art.73, comma 4, d.l. 18/2020, convertito in legge 24.4.2020 n. 27, la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2021, ed al riguardo constata:

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, del Consigliere Dottoressa Gualco Carlotta,

mentre sono collegati in audio/video conferenza ai sensi di legge il Vicepresidente Ambasciatore Bernardino Osio, i Consiglieri: Professor Comanducci Paolo, Professor Pericu Giuseppe, e Dottor Massone Federico,

assenti giustificati i Consiglieri Dottoressa Martini Silvia, Professor Delfino Federico, Avvocato Oppicelli Paolo, Dottor Pongiglione Pietro e De Ferrari Gianfranco;

b) per il Collegio dei Revisori i Dottori:

- Roberto Benedetti, Presidente

- Andrea Casassa;

- Gianluca Savino,

	tutti collegati in audio/video conferenza a sensi di legge	
	Il Presidente quindi	
	dichiara	
	la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea, anche	
	ai sensi del citato art. 106, secondo comma, D.L. 17 marzo	
	2020 n. 18., a deliberare sull'argomento posto all'ordine del	
	giorno per la parte necessitante intervento notarile.	
	Su invito del Presidente, gli intervenuti all'unanimità desi-	
	gnano me Notaio per la verbalizzazione della deliberazione di	
	natura straordinaria.	
	Passando a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno	
	parte straordinaria, il Presidente comunica che, successiva-	
	mente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (De-	
	creto legislativo 117/2017) la Fondazione intende continuare a	
	svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente	
	del Terzo Settore, beneficiando in tal modo di tutta la norma-	
	tiva di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore,	
	allo scopo procedendo ad adeguare lo Statuto sociale.	
	Il Presidente illustra, quindi, il nuovo testo dello statuto	
	sociale adeguato al Decreto Legislativo n. 117/17, dopodiché	
	domanda ai presenti se desiderino formulare osservazioni o	
	chiedere chiarimenti. Seguono alcuni interventi.	
	Terminata la discussione il Presidente propone di:	
	"- adottare il nuovo testo di statuto adeguato a quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, subordinando l'effi-	

cacia delle modifiche all'iscrizione nel Registro Unico del
Terzo Settore.".

Il Presidente mette ai voti la proposta.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Consiglio delibera infine di:

"delegare al Presidente pro-tempore ogni potere per dar corso a quanto necessario per ottenere l'approvazione della modifica statutaria da parte delle Autorità competenti nonché successivamente l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore, conferendo altresì i poteri per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie od opportune per l'iscrizione nei citati Registri."

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore sedici e cinquanta scioglie la seduta.

Il nuovo testo dello statuto sociale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al Comparente, firmato dal medesimo e da me Notaio a sensi di legge.

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione
dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli
per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato

lettura ai Componenti che dichiarano di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge, alle ore sedici e venti.

Firmato:

ROBERTO SPECIALE

ANDREA FUSARO NOTAIO

FONDAZIONE “ CASA AMERICA ETS”

STATUTO

ART.1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione Casa America ETS, che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione favorisce la conoscenza reciproca, in campo culturale, socioeconomico e politico, tra Italia e le Americhe e in particolare i Paesi dell'America latina. Su questa base, essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta delle risorse naturali (lettera e), nel quadro dell'interdipendenza tra Europa e Americhe nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile.
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f) dell'Italia e delle Americhe, a cominciare dai volumi e il materiale documentale della sua biblioteca specializzata
 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h), soprattutto inerente alle popolazioni di origine italiana e ligure nelle Americhe e di origine americana in Italia e in Liguria
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale (lettera i) di cui al presente articolo
 - Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (lettera o)
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v)
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità (lettera w)La Fondazione potrà inoltre svolgere attività di informazione e diffusione delle opportunità connesse alla cooperazione allo sviluppo italiana, europea e internazionale (lettera n).

Le predette attività saranno svolte attraverso seminari, eventi pubblici, corsi di formazione, pubblicazioni, festival, rassegne, concorsi e altri progetti di ambito locale, regionale, nazionale e internazionale.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017
3. Le finalità della Fondazione si concretizzeranno prioritariamente sul territorio della Regione Liguria.

ART. 3 – Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione e incremento del patrimonio e comunque destinate alle finalità istituzionali;
 - D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - E. contributi attuali al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del d. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:
 - Consiglio di amministrazione
 - Presidente e, se nominato, il Vice Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
 - Comitato Scientifico
 - Direttore
 - Tesoriere
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Ciascun membro alla scadenza del mandato è prorogato nella carica se l'ente designante non effettua entro 90 giorni una nuova nomina.

ART. 7 - Organo di amministrazione

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri tra un minimo di sette ed un massimo di quindici, dei quali cinque designati da Enti pubblici, in quanto contribuiscono alle esigenze della Fondazione stessa e precisamente :

uno dal Comune di Genova, uno dalla Regione Liguria, uno dall'Università di Genova, uno dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e uno dall'IIIA.

Il Consiglio di Amministrazione può insediarsi validamente non appena sia stato nominato il cinquanta per cento più uno dei componenti previsti.

I restanti sono nominati dai membri come in precedenza designati all'atto del loro insediamento, i quali stabiliranno il numero - entro il limite sopra indicato - e terranno conto anche di quanto contribuiscono al patrimonio ed ai costi di gestione.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di 48 ore.
6. La riunione del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in video/teleconferenza.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nel primo consiglio utile.
8. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra la fondazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - nomina il Direttore, i componenti del Comitato Scientifico e il Tesoriere.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione (almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, costituito da tre membri effettivi, e fra di loro il Presidente dell'Organo, e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e designati dal Comune di Genova.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

- funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione amministrativo, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 - svolge la funzione di Organo di Revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da membri di provata competenza nelle materie che interessino l'oggetto della Fondazione che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Esso ha funzioni consultive degli organi della Fondazione e può presentare proposte di attività.

ART. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere svolge il servizio di esazione e di cassa

ART. 12 - Il Direttore

Il Direttore esegue i deliberati del Consiglio di Amministrazione ed opera per la realizzazione del programma di attività. Sottopone al Consiglio gli schemi dei programmi di attività e dei bilanci.

ART. 13 - Risorse

1. La fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 D. Lgs. 117/2017.
2. La fondazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio di Amministrazione e intestato alla fondazione.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

ART. 20 - Norme Transitorie

Il presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Firmato:

ROBERTO SPECIALE

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, sedici dicembre duemilaventuno